

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico delle Alpi orientali, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali è riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità di bacino distrettuale all'indirizzo www.alpiorientali.it nonché sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti derivanti dall'attuazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

4. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali avviene nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 7 giugno 2023

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023

Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 2512

23A05015

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2023.

Approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d*);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13, comma 7, prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: *a*) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; *b*) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; *c*) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato «Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale», nonché gli articoli 57 e 66, concernenti le modalità di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale;

Visto l'art. 63, comma 10, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale le Autorità di bacino provvedono a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1 prevede: «Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo



dall'art. 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in materia di Autorità di bacino», che, rispettivamente, sostituiscono integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e il secondo relativo alla definizione dei distretti idrografici;

Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce l'Autorità di bacino distrettuale in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto;

Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che alla lettera *d*) del comma 1 individua il distretto idrografico dell'Appennino centrale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visto il Piano di gestione del bacino idrografico dell'Appennino centrale - I aggiornamento - approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2017;

Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio 2017, di approvazione delle «Linee guida per le valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera *a*), dell'art. 12-*bis* regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'*Action Plan* elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 di approvazione delle «Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'ac-

qua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'*Action Plan* elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, avente ad oggetto «Adozione della Direttiva per la valutazione ambientale *ex ante* delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale», di seguito direttiva «Derivazioni», che è stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

Vista la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, avente ad oggetto «Adozione della direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale», di seguito direttiva «Deflusso ecologico», che è stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, recante «Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonché, l'art. 175 del medesimo decreto;

Vista la deliberazione n. 10 del 27 dicembre 2018 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale recante «Art. 66, comma 7, lettera *a*) del decreto legislativo 152/2006 - «Calendario e programma di lavoro» per l'aggiornamento del Piano di gestione delle acque (2021 - 2027) ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del Piano di gestione del rischio di alluvioni (2021 - 2027) ai sensi della direttiva 2007/60/CE»;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 17 del 20 dicembre 2019 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, recante «art. 66, comma 7, lettera *b*) del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni



- Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione delle acque (2021 - 2027) ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del Piano di gestione del rischio di alluvioni (2021 - 2027) ai sensi della direttiva 2007/60/CE»;

Vista la deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, rubricata «Terzo ciclo Piani di gestione delle acque. Il aggiornamento. Art. 14 direttiva 2000/60/CE. Adozione del progetto di aggiornamento dei PGA ai sensi degli art. 65 e 66 del decreto legislativo n. 152/2006», concernente il progetto del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque;

Visto il parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 11 del 26 marzo 2021, di assoggettabilità a VAS del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale;

Visto, altresì, il decreto direttoriale n. 113 del 14 aprile 2021, con il quale, sulla base del sopracitato parere, è stato stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale, ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere sottoposto a VAS in sede statale;

Vista, pertanto, l'istanza di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (fase di *scoping*), trasmessa dall'Autorità di bacino in qualità di proponente in data 11 agosto 2021;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza operativa dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale nella seduta del 15 dicembre 2021 riguardo agli elaborati di aggiornamento del Piano di gestione;

Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;

Vista la deliberazione n. 26 del 20 dicembre 2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, recante «Direttiva 2000/60/CE recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni - II aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale - adozione» con cui è stato adottato il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque 2021-2027 del distretto idrografico dell'Appennino centrale;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che all'art. 2, comma 1, rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il parere n. 223 del 18 marzo 2022 della Commissione tecnica VIA-VAS favorevole, con osservazioni e raccomandazioni;

Visto il parere della Direzione generale archeologica, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura prot. n. 33654-P del 16 settembre 2022;

Vista la dichiarazione di sintesi elaborata, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che illustra le modalità di integrazione, nel Piano di gestione e nel rapporto ambientale, delle raccomandazioni, dei suggerimenti, delle condizioni e delle osservazioni di cui al citato decreto n. 376 del 30 settembre 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della cultura 30 settembre 2022, n. 376, con il quale è stato espresso parere motivato positivo di compatibilità ambientale sul secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale, sul relativo rapporto ambientale e sul piano di monitoraggio, con una serie di raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11 riguardante il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il parere favorevole n. 80/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.

Art. 2.

1. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione generale;



2. Allegati in cartelle/file digitali:
 - a. Parte A;
 - b. Cap_1_Caratteristiche del distretto;
 - c. Cap_2_Sistema dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
 - d. Cap_3_Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi;
 - e. Cap_4_Aree protette;
 - f. Cap_5_Stato delle acque superficiali e sotterranee;
 - g. Cap_6_Analisi economica;
 - h. Cap_7_Elaborati e quadri sinottici regionali;
 - i. Cap_8_POM- Programma operativo delle misure;
 - j. Cap_9_Processo di partecipazione pubblica;

3. Sintesi non tecnica.

2. Nella dichiarazione di sintesi si dà conto di come sono state recepite le raccomandazioni, i suggerimenti, le condizioni e le osservazioni richiamate nel decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della cultura 30 settembre 2022, n. 376, con il quale è stato espresso parere motivato positivo di compatibilità ambientale sul secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale, sul relativo rapporto ambientale e sul piano di monitoraggio.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino centrale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale è riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale all'indirizzo <https://www.autoritadistrettoac.it/> nonché sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale avviene nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 7 giugno 2023

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023

Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 2514

23A05016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 7 giugno 2023.

Approvazione del secondo aggiornamento - III ciclo - del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d*);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13, comma 7, prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;

